



I capitoli della Pace di Costanza

Federico Barbarossa e i Lombardi.
Comuni ed imperatore nelle cronache contemporanee
a cura di F. Cardini, G. Andenna, P. ARIATTA,
Novara 1998, pp. 193-202

**Costanza, 25 giugno 1183**

Nel nome della santa ed individua Trinità. Federico, per concessione della divina clemenza, imperatore augusto dei Romani, ed Enrico sesto, figlio suo, augusto re dei Romani.

La mansueta serenità della clemenza imperiale è sempre stata solita concedere ai sudditi l'elargizione del favore e della grazia. Benché essa debba e possa correggere con fermezza e con rigore nei sudditi le colpe dei peccati, tuttavia essa deve maggiormente dedicarsi a reggere l'Impero Romano, assicurando una favorevole tranquillità di pace e pii affetti di misericordia, ed infine essa deve riportare l'insolenza dei ribelli alla dovuta fedeltà e al dovuto riconoscimento della devozione.

Perciò tutti i fedeli dell'Impero, sia quelli del nostro tempo, sia quelli che verranno nel tempo futuro, sappiamo che Noi, dopo aver aperto il nostro cuore, ricco di innata pietà, col solito favore della nostra bontà, abbiamo accettato la fedeltà e la devozione dei Lombardi, che un tempo offesero Noi ed il nostro impero, e li abbiamo di nuovo ricondotti, insieme alla Lega e ai suoi fautori, nella pienezza della nostra grazia. Inoltre con clemenza Noi abbiamo perdonato tutte le offese e le colpe con le quali avevano provocato la nostra indignazione e abbiamo stabilito che i Lombardi debbono essere inseriti nel numero dei nostri dilette fedeli, dai quali Noi ci aspettiamo di ricevere un fedele servizio di devozione.

Pertanto abbiamo ordinato di scrivere

nel presente privilegio la nostra indulgente pace, che con clemenza abbiamo a loro concesso, e abbiamo ordinato di corroborare la pergamena col sigillo della nostra autorità. Il testo e la sequenza dei capitoli di pace è questo:

1. Noi Federico, imperatore dei Romani, ed Enrico, figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre a Voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella città, sia sul territorio extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo castello e nel distretto suburbano e nelle altre città, luoghi e persone della Lega. Ciò avverrà in modo che nelle città voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete; sul territorio extra urbano eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete esercitato o che esercitate, cioè sul foderò, sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali, sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.

2. Vogliamo che tutti i rimanenti diritti regi siano determinati in questo modo: il vescovo del luogo e gli uomini della città e dell'episcopato eleggano delle persone di buona fama, che ritengano idonee a tale scopo, e che non manifestino odio speciale o privato contro la

nostra Maestà, né contro le città; costoro giureranno che in buona fede e senza frode indagheranno e che consegneranno i diritti ritrovati, i quali spettano in particolare alla nostra Maestà.

3. Qualora riteniate che non sia necessario effettuare questa ricerca, chiediamo un censo di duemila marche d'argento all'anno; tuttavia se questa cifra sarà considerata elevata, sarà con equità diminuita.

4. Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà un ricorso su queste materie, che vi abbiamo concesso o promesso, e che riguardano sia la città che il territorio extra urbano, respingeremo il ricorso ed imposteremo al ricorrente un silenzio perpetuo.

5. Ciò che Noi, o un nostro predecessore, re o imperatore, diede e concesse a qualsiasi titolo di cessione ai vescovi, alle chiese, alle città o a qualsiasi altra persona, chierico o laico, prima della guerra, Noi lo considereremo valido e lo approveremo, fatte salve le precedenti concessioni. E in cambio di ciò essi prestino a Noi i consueti servizi militari, ma non sia pagato alcun censo.

6. Non reputiamo che i vantaggi economici, sia entro il perimetro urbano, sia fuori, che per il bene della pace abbiamo concesso alle città, e per i quali deve essere versato un censo, siano da comprendersi sotto il nome di regalie.

7. Siano annullati e resi privi di valore tutti i privilegi, le donazioni e le conces-

sioni che furono effettuate da Noi, o dai nostri rappresentanti, a pregiudizio o a danno delle città, dei luoghi o delle persone della Lega, a causa della guerra e ad offesa di qualcuno dei predetti.

8. Nella città in cui il vescovo possiede il comitato per privilegio di un imperatore o di un re, se i consoli sono soliti ricevere dal medesimo vescovo il consolato, lo ricevano da lui, come erano soliti riceverlo. Negli altri casi ciascuna città ottenga da Noi il consolato. Negli anni successivi, come saranno eletti i consoli nelle singole città, essi ricevano l'investitura dal nostro rappresentante che si trova nella città o nell'episcopato; e ciò avvenga per cinque anni; finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio rappresentante alla nostra presenza per ricevere l'investitura. Così ci si comporterà in seguito, cioè, teminati i quinquenni le città ricevano da Noi l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio essi otterranno l'investitura, come si è detto, dal nostro rappresentante, a meno che fossimo presenti in Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La medesima procedura sarà osservata con il nostro successore e tutte le investiture avverranno gratis.

9. Qualora Noi, imperatore, per chiamata divina morissimo o lasciassimo il regno a nostro figlio, riceverete l'investitura in modo uguale dal nostro figlio o dal suo successore.

10. Nelle cause di appello il ricorso sia presentato a Noi se si supererà la somma di 25 lire imperiali, fatti salvi il





diritto e gli usi della Chiesa bresciana negli appelli; tuttavia non sarà obbligatorio recarsi in Germania, ma Noi terremo un nostro rappresentante nella città o nel territorio dell'episcopato, che istruisca la causa di appello e giuri che in buona fede esaminerà le cause e pronuncerà la sentenza secondo le leggi e i costumi della città entro due mesi dal ricorso o dal momento in cui ha ricevuto l'appello, a meno che non si presenti un giusto impedimento o non intervenga il consenso di entrambe le parti.

11. I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere il consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi.

12. I nostri vassalli ricevano da Noi l'investitura e prestino giuramento di fedeltà come vassalli; tutti gli altri, dai quindici anni sino ai settanta, giureranno fedeltà come cittadini, a meno che siano persone a cui possa e debba essere condonato, senza frode, il giuramento.

13. I vassalli che durante la guerra o il periodo di tregua non richiesero l'investitura, oppure non ci prestarono i dovuti servizi militari, per questo motivo non perdano il feudo.

14. I contratti di livello o di precaria mantengano il loro valore secondo la consuetudine di ciascuna città, nonostante la nostra disposizione legislativa, che è detta dell'imperatore Federico (cfr. *Constitutio de iure feudorum*, a. 1158).

15. Gratuitamente perdoniamo, Noi ed il nostro partito, tutti i danni, i furti e le

offese, che patimmo in prima persona o tramite i nostri seguaci e che furono inferti dall'intera Lega o da qualche suo aderente o dagli alleati della Lega. Doniamo inoltre ad essi la pienezza del nostro perdono.

16. Non faremo una lunga ed inutile sosta con il nostro esercito in una città o su di un territorio episcopale a loro danno.

17. Ai membri della Lega sia permesso fortificare le città e costruire fortezze fuori di esse.

18. Sia lecito ai federati mantenere la Lega e rinnovarla tutte le volte che lo vorranno.

19. I patti stipulati per paura della nostra Maestà, o estorti con violenza dai nostri rappresentanti, siano annullati, né per essi si esiga qualche cosa; ad esempio il patto dei Piacentini per il ponte sul Po ed il fitto del medesimo ponte e delle regalie, la concessione ed il patto che il vescovo Ugo fece di Castell'Arquato, e se altri simili accordi sono stati fatti dallo stesso vescovo o dal Comune o da altri della Lega con Noi o col nostro rappresentante; il ponte, con tutti i suoi introiti, resterà ai Piacentini ed essi saranno sempre tenuti a pagare il fitto alla badessa di Santa Giulia di Brescia; e si aggiungano altri patti simili.

20. Siano ritenute valide le sentenze che sono state pronunciate in base al diritto e secondo le leggi e le consuetudini contro uno o più membri della Lega,

qualora per diritto valessero contro di loro, anche se avessero ricevuto il nostro perdono. Siano invece annullate quelle sentenze che sono state pronunciate contro gli aderenti alla Lega a causa della guerra e della discordia o del conflitto con la Chiesa.

21. I possessi che ciascun membro della Lega aveva in modo legittimo prima della guerra, qualora siano stati sottratti con la forza da coloro che non appartengono alla medesima Lega, siano restituiti senza i frutti e senza il pagamento del danno; oppure siano tenuti in modo pacifico dagli antichi proprietari, qualora li avessero recuperati, a meno che non siano assegnati a Noi perchè riconosciuti come diritti regi da arbitri eletti.

22. Abbiamo ricevuto nella pienezza del nostro perdono ed abbiamo rimesso ogni offesa, Noi ed il nostro partito, con clemenza imperiale, al marchese Opizone. Egli procurò ingiuria a Noi e ai nostri alleati dopo aver aderito alla Lega, sia combattendo personalmente, o per interposta persona, con le città lombarde, sia difendendone qualcuna. Non procureremo a lui, o alla sua parte, danno o imposizione, né direttamente, né per interposta persona, a causa delle passate offese.

23. In più, senza la nostra opposizione e quella dei nostri successori, i Milanesi abbiano e posseggano liberamente e pacificamente la giurisdizione che erano soliti esercitare e che ora esercitano nei comitati del Seprio, della

Martesana e della Bulgaria ed in altri comitati, eccettuati i luoghi che i Bergamaschi ora tengono in modo indiviso tra l'Adda e l'Oglio, eccetto Romano Vecchio e Bariano, fatti salvi e mantenuti in vigore i patti, le donazioni e le concessioni che i medesimi Milanesi in comune fecero alle città di Bergamo, Novara e Lodi; e per questa concessione quei patti non devono essere lesi.

24. A causa di queste concessioni, non sia acquisito alcun diritto a danno di qualche città della Lega, né alcuna di esse veda lesi i suoi diritti e le sue consuetudini.

25. I patti un tempo sottoscritti fra le città della Lega restino in vigore e siano validi.

26. Né a causa di queste concessioni si pensi che sia stato acquisito qualcosa dai Milanesi nell'episcopato di Lodi, salvo il diritto di Milano sulle acque del Lambro, se lo possiede, e salvo il diritto sul pedaggio.

27. Tutti gli aderenti alla Lega, che giureranno fedeltà a Noi, aggiungeranno nel testo del giuramento di aiutarci in buona fede a mantenere, se sarà necessario e se Noi o un nostro sicuro rappresentante lo richiederemo, i possessi e i diritti che Noi abbiamo e possediamo in Lombardia indipendentemente dalla Lega. E giureranno di recuperarli qualora li perdessimo; ciò avverrà in modo che le città più vicine siano in primo luogo obbligate a farlo e, se sarà necessario,





le altre siano tenute a fornire un adeguato aiuto. Si comporteranno in modo simile entro i loro confini anche le città della Lega che si trovano fuori dalla Lombardia.

28. Se una delle città non avrà osservato i patti che in questo accordo di pace sono stati stabiliti da Noi, le altre in buona fede la obblighino a rispettarli e la pace continui ad avere la sua validità.

29. Tutti coloro che sono soliti dare e che debbono fornire (quando sono soliti farlo e lo debbono fare) il consueto regio fodro a Noi, quando scendiamo in Lombardia, saranno tenuti a versarlo. Essi ripareranno le strade e i ponti in buona fede e senza frode, nonché in modo accettabile, sia nel viaggio di andata, sia in quello di ritorno. Forniranno a Noi e ai nostri seguaci, nell'andare e nel tornare, la possibilità di un sufficiente approvvigionamento di viveri e ciò in buona fede e senza alcuna frode.

30. Se Noi lo richiederemo, direttamente o per mezzo di un nostro rappresentante, le città rinnoveranno i giuramenti di fedeltà per quelle cose che non avranno ottemperato nei nostri confronti.

31. Se alcuni, appartenenti al nostro partito, sono stati scacciati dai loro legittimi possessi, questi siano a loro restituiti senza il pagamento degli interessi e del danno arrecato, a meno che il possessore non si difenda esibendo il diritto di proprietà o affermando di essere il principale possessore, fatte

salve tutte le precedenti concessioni. Infine tutte le offese siano a loro perdonate. Si curerà di salvaguardare il medesimo diritto, relativo alla restituzione, verso coloro che appartengono al nostro partito, a meno che la città sia obbligata da un giuramento di non restituzione, nel qual caso vogliamo che la possibilità della retrocessione sia decisa dall'arbitrato di uomini probi.

32. E se sorgesse una controversia per il feudo tra Noi ed un aderente alla Lega la causa sia conclusa coll'intervento dei pari di Curia della città e della diocesi in cui si dibatte la vertenza, secondo la consuetudine di quella città, e ciò avvenga nel medesimo episcopato, a meno che non fossimo presenti in Lombardia, nel qual caso la causa sarà discussa, se ci sembrerà opportuno, dinnanzi a Noi.

33. Inoltre Noi negheremo udienza a coloro che vogliono agire contro i patti, realizzati senza violenza e confermati da giuramento, tra due città della Lega o tra una città e altre persone.

34. Inoltre restituiamo la strada ai Veronesi ed espressamente riportiamo Ezzelino nella pienezza della nostra grazia e gli perdoniamo ogni offesa.

35. Pertanto stabiliamo che sia ratificata e conservata in perpetuo questa pace secondo la forma scritta nelle precedenti righe e come in buona fede l'abbiamo ascoltata insieme ai mediatori di essa, cioè il vescovo di Asti, Guglielmo, il marchese di Savona, Enrico, fra Tiderico di Selva Benedetta, ed il nostro



Camerario, Rodolfo, e secondo il testo della stessa che abbiamo fatto giurare e come i Lombardi in buona fede l'hanno conosciuta. E affinché essa rimanga valida e stabile abbiamo fatto corroborare questa pergamena coll'impressione del nostro sigillo.

36. Invero questi sono i nomi delle città alle quali abbiamo riconcesso la nostra grazia e a cui abbiamo fatto la presente concessione: Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma, Piacenza. In queste città e in questi luoghi vogliamo che la pace sia osservata e ad essi riconcediamo la nostra grazia.

37. Non estendiamo invece la presente concessione a questi luoghi: Imola, Castel San Cassiano, Bobbio, pieve di Gravedona, Feltre, Belluno, Ceneda. A Ferrara restituiamo la nostra grazia e faremo la presente concessione se entro due mesi dal ritorno dei Lombardi dalla nostra Curia i Ferraresi avranno raggiunto un accordo con essi sulla pace.

38. Noi e nostro figlio Enrico, re dei Romani, abbiamo fatto giurare sulla nostra anima questa pace e questa concordia, come si legge in precedenza, dal nostro Camerario, Rodolfo.

39. Questi sono i principi e i nobili della Curia che hanno personalmente giurato di mantenere la pace: Ermanno, vescovo di Münster, Enrico, vescovo eletto di Coira, Tietelmo, abate del

monastero di Augia, Gotifredo, cancelliere dell'aula imperiale, Ottone duca di Baviera, Federico, duca di Svevia, nostro figlio, Bertoldo, duca di Zähringer, Bertoldo, marchese dell'Istria, Ermanno, marchese di Verona, il conte Enrico di Dietse, il conte Teopoldo di Leschemunde, il conte Ludovico, fratello del cancelliere di Helfenstein, Rodolfo Camerario, Guarnerio di Bonlauden, Cuno di Minzeberc, Corrado Picerna.

40. Questi sono i rappresentanti della Lombardia che ricevettero questa pace e concordia e la confermarono in nostra presenza con il giuramento: da Milano: Guido da Landriano e Pianmondo da Vimercate, Adobato Butraffio, Guglielmo Borri, Guercio da Usolo, Arderico da Bonate, Rogerio Marcellino, Loterio Medico; da Brescia: Oprando da Martinengo, Gezzone da Turbiate, Desiderio giudice, Rodolfo da Concesio, Bocazio da Manervio, Alberico da Capriano; da Piacenza: Gerardo di Ardizzone, Giacomo Stretto, Ermanno di Cario, Caupo giudice; da Bergamo: Alberto di Mapello, Attone Ficiano, Giovanni da Piteringo, Lanfranco di Monaca, Alberto Attone, Alberto Albertone; da Verona: Cozio giudice, Ubertino delle Carceri, Valeriano da Castello, Marcio da Castello, Tebaldino di Raimondo, Tebaldino di Nascinguerra; da Vicenza: Pileo giudice, Ubertino da Fontaniva, Carnevario, Marco da Pauliano; da Padova: Gnaffo, Ezelino giudice, Engesco da Fontegliva; da Treviso: Florio giudice, Gumbertino; da Mantova:



Alessandrino, Giacomo di Amica, Agnello giudice, Enrico di Angelo; da Faenza: Bernardo giudice, Ugolino di Azzone; da Bologna: Antonino podestà, Rolando Guarini, Matteo di Rodolfo; da Modena: Arlotto giudice, Rainerio di Boccabadada; da Reggio: Alberto cambiatore, Rolando di Carità; da Parma: Giacomo di Pietro Bave, Maladobato giudice, Vetulo giudice, Corrado Bulzoni; da Lodi: Vincenzo di Fisiraga, Anselmo da Sommaripa; da Novara: Opizzone da Briona, Tedisio Cavallazzi, Guido di Boniprando; da Vercelli: Medardo giudice, Vercellino.

41. Questi sono i luoghi e le città che riceverono insieme a Noi, previo giuramento dei Lombardi, la predetta pace ed essi giurarono di osservarla: Pavia, Cremona, Como, Tortona, Asti, Cesarea (*Alessandria*), Genova, Alba, e altre città, luoghi e persone che appartennero e appartengono al nostro partito.

42. Questi sono i nomi dei rappresentanti che riceverono da Noi a nome delle città l'investitura del consolato:

da Milano, Adobato; da Piacenza, Gerardo Ardizzoni; da Lodi, Vincenzo; da Verona, Cozio; da Vicenza, Pillo; da Padova, Gnaffo; da Treviso, Florio; da Mantova, Alessandrino; da Faenza, Bernardo; da Bologna, Antonino; da Modena, Arlotto; da Reggio, Rolando; da Parma, Giacomo di Pietro Bave; da Novara, Opizo; da Vercelli, Medardo; da Bergamo, Attone Ficiano.

Segno di Federico, invittissimo imperatore dei Romani.

Io Gotifredo, cancelliere dell'aula imperiale, a vece di Cristiano, arcivescovo della sede di Magonza e arcicancelliere della Germania, ho riconosciuto.

Questo documento è stato fatto nell'anno dell'Incarnazione del Signore MCLXXXIII, indizione I, regnante Federico, gloriosissimo imperatore dei Romani, nell'anno XXXII del suo regno e XXVIII del suo impero.

È stato felicemente dato presso Costanza, nella solenne Curia imperiale, il giorno 25 giugno. Amen.